

Legge regionale 09 gennaio 2006 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 19/12/2019

**Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.**

**Capo IV**

*Funzioni amministrative*

**Art. 15**

*(Potestà amministrative)*

1. Nell'ambito delle aree di rispettiva competenza i Comuni e le Province esercitano le seguenti potestà amministrative:

- a) normazione;
- b) programmazione e pianificazione;
- c) organizzazione e gestione del personale;
- d) controllo interno;
- e) gestione amministrativa, finanziaria e contabile;
- f) vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza.

**Art. 16**

*(Funzioni del Comune)*

1. Il Comune è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali.
2. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9/1997, le funzioni esercitate dal Comune per i servizi di competenza statale sono definite con legge dello Stato.

## **Art. 17**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2019

## **Art. 18**

*(Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)*

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedurali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

## **Art. 19**

*(Funzioni amministrative della Regione)*

1. La Regione esercita in via esclusiva le funzioni amministrative:

**a)** di natura istituzionale, esercitate nell'interesse della Regione e del suo funzionamento;

**b)** di natura istituzionale, concernenti i rapporti internazionali e i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e gli enti locali;

**c)** in materia di credito, finanza e tributi regionali.

2. Spettano alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi che rivestano esclusivo rilievo e interesse regionale, nonché le funzioni amministrative nelle seguenti materie, che comportano l'esercizio unitario a livello regionale:

- a)** sanità;
- b)** Corpo forestale regionale;
- c)** coordinamento regionale della protezione civile;
- d)** libro fondiario;
- e)** agricoltura.